

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2163-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE VENTURI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALESSI e GIARDINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1967

---

Comunicati alla Presidenza il 10 novembre 1967

---

Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,  
sull'ordinamento dello stato civile

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alessi e Giardina propone alcune modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e precisamente:

1) di eliminare l'istituto della trascrizione, nei registri dei Comuni di residenza, degli atti dello stato civile, ricevuti in un Comune diverso da quello di residenza, sostituendolo con una comunicazione all'ufficiale di anagrafe perchè provveda all'aggiornamento dei dati anagrafici e modificando di conseguenza i modelli dei registri (articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, secondo comma, della proposta di legge);

2) di eliminare la trasmissione della copia dell'atto di morte sostituendola con un avviso (articolo 9, primo comma, della proposta di legge);

3) di stabilire come va data notizia al giudice tutelare della morte di persona, la quale abbia lasciato figli in età minore (articolo 10 della proposta di legge);

4) di stabilire che nell'atto di nascita, tranne il primo nome (semplice o composto o duplice), tutti gli altri eventuali nomi attribuiti alla persona vanno indicati tra parentesi e non hanno rilevanza giuridica (articolo 3 della proposta di legge).

Le modifiche proposte (di cui alcune già previste nel più complesso disegno di legge n. 1686, che il Governo presentò al Senato nella terza legislatura, ma che non arrivò all'approvazione) appaiono senz'altro fondate.

L'eliminazione della trascrizione e la conseguente soppressione di alcune serie della parte seconda dei registri di stato civile, superflue dopo l'entrata in vigore della legge sui servizi anagrafici n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del regolamento di esecuzione n. 136 del 31 gennaio 1958, consentirà ai Comuni e ai Tribunali un certo recupero di personale e di ambienti. D'altra parte è noto che, secondo l'interpretazione prevalente, al fine di evitare errori e incompletezze, gli interessati non possono chiedere certificati

al Comune di residenza, ma al Comune ove l'evento ebbe a verificarsi.

Nè va sottovalutata l'opportunità di evitare, come accade oggi, la costituzione di due numeri per lo stesso atto dello stato civile, uno presso il Comune dove l'evento si è verificato ed uno presso il Comune di residenza, con possibile confusione per la carta d'identità, dato che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 432 del 2 maggio 1957 sancisce l'obbligo che sulla carta d'identità, al posto della paternità e maternità, sia indicato il numero dell'atto di nascita.

Considerazioni analoghe valgono per l'eliminazione della procedura superflua e complessa della trasmissione della copia dell'atto di morte: all'annotazione della morte si provvederà con la stessa procedura dell'annotazione di matrimonio prevista dall'articolo 132 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Opportuna sembra anche, per l'eliminazione di possibilità di equivoci e difficoltà per l'accertamento della identità delle persone, la norma riguardante l'indicazione del nome sull'atto di nascita.

La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ha approvato il disegno di legge in sede redigente con alcune modeste varianti:

1) ha ritenuto, per maggior chiarezza, all'articolo 2, di riformulare tutto l'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, eliminandone le parti non più in vigore;

2) ha precisato, all'articolo 3, che il nome può essere semplice o composto o duplice;

3) ha fissato, all'articolo 6, un più breve termine per la comunicazione dell'atto di matrimonio;

4) ha fissato termini precisi, per la comunicazione dall'ufficiale di anagrafe all'ufficiale di stato civile e da questi al giudice tutelare, della morte di persona che ha lasciato figli in età minore;

5) ha aggiunto una norma transitoria (articolo 11 del testo approvato dalla Commissione) per prevedere che, nel caso di

atti iscritti nei registri di un Comune dello Stato e trascritti in quelli di altro Comune, l'obbligo di apporre annotazioni sugli atti trascritti ai sensi dell'articolo 176 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si riferisce agli atti già trascritti prima dell'entrata in vigore della legge.

Onorevoli senatori, si sottopone alla vostra approvazione un disegno di legge che, senza comportare oneri per il bilancio dello Stato, contribuirà a semplificare delicate procedure, migliorando la funzionalità di importanti uffici.

VENTURI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEI PROPONENTI

## Art. 1.

L'articolo 64 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« La prima parte dei registri di nascita è suddivisa in due serie distinte rispettivamente con le lettere A e B ».

## Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nella parte seconda si iscrivono: ».

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nella stessa parte seconda si trascrivono: ».

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEGLI ARTICOLI  
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

L'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nella parte seconda si iscrivono:

- 1) gli atti delle nascite avvenute in viaggio per aria e che si denunciano nella Repubblica;
- 2) i processi verbali di cui all'articolo 75 relativi alla consegna di bambini trovati;
- 3) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma della prima parte dell'articolo 84.

Nella stessa parte seconda si trascrivono:

- 1) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
- 2) gli atti di nascita ricevuti durante viaggi per mare o per ferrovia;
- 3) le dichiarazioni di consegna di bambini ad un istituto ai sensi dell'articolo 77;
- 4) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
- 5) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, esclusi quelli indicati al n. 3 del comma precedente e quelli ricevuti nell'atto di matrimonio;
- 6) le sentenze dichiarative di nullità del riconoscimento di filiazione naturale dopo che sono passate in giudicato;
- 7) le dichiarazioni giudiziali di paternità o di maternità di cui all'articolo 85 dopo che sono passate in giudicato;

(Segue: *Testo dei proponenti*).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'atto di nascita enuncia il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli è dato; gli altri eventuali nomi sono indicati tra parentesi ».

Art. 4.

L'articolo 78 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di nascita di un bambino fuori del Comune in cui i genitori hanno la residenza, l'Ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto o che lo ha trascritto nel caso in cui all'articolo 81, ne dà comunicazione, entro dieci giorni, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza dei genitori, affinchè sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*).

8) i decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome ed i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;

9) i provvedimenti di dichiarazione, di revoca o di estinzione dell'affiliazione;

10) le sentenze di rettificazione e quelle di cui negli articoli 68 e 69.

Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3 e 5 devono essere trascritti per intero. Per quelli di cui al n. 5, quando si tratta di riconoscimento di figli adulterini preveduti nell'articolo 252, comma terzo, del primo libro del Codice civile, si trascrive il solo decreto del Capo dello Stato che ammette il riconoscimento.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'atto di nascita enuncia il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome semplice, o composto o duplice, secondo le indicazioni del dichiarante, che gli è dato; gli altri eventuali nomi sono indicati tra parentesi e in ogni caso non hanno alcun effetto giuridico ».

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*).

Art. 5.

All'articolo 124 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole « comma quarto » sono sostituite dalle parole « comma terzo ».

Il primo comma dell'articolo 125 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente con le lettere A e B ».

Il terzo comma dello stesso articolo 125 è abrogato.

Al quarto ed al quinto comma dell'articolo 125 le parole « serie C » sono sostituite dalle parole « Serie B ».

Art. 6.

L'articolo 131 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, l'Ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio tra sposi di cui anche uno soltanto risiede in altro Comune, o ne ha trascritto l'atto quando il matrimonio è stato celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico o di culto ammesso nello Stato, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza degli sposi, affinché sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

Art. 7.

Al primo comma dell'articolo 132 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole « comma terzo » sono sostituite dalle parole « comma secondo ».

Al primo comma dell'articolo 134 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1239, le parole « comma quinto » sono sostituite dalle parole « comma quarto ».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*).

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

L'articolo 131 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, l'Ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio tra sposi di cui anche uno soltanto risiede in altro Comune, o ne ha trascritto l'atto quando il matrimonio è stato celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico o di culto ammesso nello Stato, ne dà comunicazione entro il giorno successivo all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza degli sposi, affinché sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

Art. 7.

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*).

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente con le lettere A e B ».

Il secondo comma dello stesso articolo 137 è abrogato.

Al terzo comma dell'articolo 137 le parole « serie B » sono sostituite dalle parole « Serie A »; al quarto e al quinto comma dell'articolo 137 le parole « Serie C » sono sostituite dalle parole « Serie B ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficiale dello stato civile, che iscrive nei propri registri un atto di morte, provvede per l'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto, osservate le disposizioni dell'articolo 175. Se la nascita è avvenuta in altro Comune, egli deve darne prontamente avviso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi detto Comune, affinché sia provveduto all'annotazione sui registri di nascita a norma del predetto articolo 175 ».

Il terzo comma dell'articolo 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Se il defunto era residente in un altro Comune, l'Ufficiale dello stato civile, che ha formato l'atto di morte ne dà comunicazione entro dieci giorni, all'Ufficiale di anagrafe del Comune in cui il defunto aveva la sua residenza, affinché sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*).

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*).

Art. 10.

L'articolo 151 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'obbligo di dare notizia al giudice tutelare della morte di persona, la quale ha lasciato figli in età minore, a termine dell'articolo 345 del Codice civile, spetta all'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del defunto, dopo averne avuta comunicazione dall'Ufficiale di anagrafe ».

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*).

Art. 10.

L'articolo 151 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale di anagrafe, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione della morte di persona la quale ha lasciato figli in età minore, deve darne notizia all'ufficiale di stato civile e questi, a sua volta, nei 5 giorni successivi, deve darne notizia al giudice tutelare ».

Art. 11.

Nel caso di atti iscritti nei registri di un Comune dello Stato trascritti in quelli di altro Comune, l'obbligo di apporre le annotazioni sugli atti trascritti in esecuzione della norma contenuta nell'articolo 176 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si riferisce agli atti già trascritti prima della entrata in vigore della legge.

Art. 12.

*Identico.*